Città di Minturno
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
Tel.0771/6608250

www.comune.minturno.lt.it

CITTA' DI MINTURNO

Settore turismo e promozione

REGOLAMENTO
IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2017

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 07.12.2017

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n.23 del 14.3.2011. Il presente atto definisce le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, a partire dall'anno 2018, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle attività ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART.2 – ISTITUZIONE PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare, nella sua totalità, gli interventi per il turismo e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera (riconosciuta dalla normativa regionale di riferimento) ed in alloggi privati locati per fini turistici, ubicati nel territorio del Comune di Minturno.

3. Con provvedimento della Giunta Comunale, è nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale di Soggiorno, che provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone ed adotta gli atti conseguenti.

4. A partire dal Bilancio 2018, la destinazione del gettito dell'imposta è definita mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale da approvare prima della definizione del Bilancio di Previsione.

ART.3 – SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Minturno, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art.2.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tariffari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

ART.4 – MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2. lett f) del TUEL, da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 2,50 per persona/pernottamento, per un massimo di 6 pernottamenti.
Per i camping, in caso di abbonamenti stagionali superiori a 30 gg, è prevista una misura forfettaria fino a 10 euro per mezzi e/o piazzole a due posti e fino a 20 euro per mezzi e/o piazzole a 4 o più posti.

2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Lazio, che tiene conto delle

caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché dal conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

3. Il Comune di Minturno comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive le aliquote dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

ART.5 – ESENZIONI / RIDUZIONI

1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente ;

c) persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva;

d) riduzione del 50% per gli studenti in visita d'istruzione sul territorio del Comune di Minturno nei mesi di aprile, maggio e giugno;

e) le guide turistiche, gli autisti dei pullman, gli accompagnatori, e le persone oggetto di gratuità promozionale da parte degli operatori ;

f) i volontari che prestano il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall' Amministrazione comunale, ovvero in occasione di emergenze ambientali;

g) Lavoratori occupati presso Aziende/Imprese che svolgano attività temporanea nel territorio comunale e nei comuni confinanti con il territorio del Comune di Minturno, ad esclusione dei mesi di giugno, luglio ed agosto.

h) I cittadini residenti nel Comune di Minturno

2) L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma b) e c) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonchè il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente, secondo la normativa D.Lgs 196/2013.

ART. 6 – DECORRENZA - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA – OBBLIGHI DEL GESTORE

L'imposta di soggiorno decorre ogni anno dal 1° aprile al 31 Ottobre di ogni anno solare

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Minturno secondo le seguenti scadenze:

- Entro il 15 Giugno per i soggiorni relativi ai mesi di aprile e maggio

- Entro il 15 Settembre per i soggiorni relativi ai mesi di giugno, luglio e agosto
- Entro il 15 Novembre per i soggiorni relativi ai mesi di settembre e ottobre

Il gestore della struttura ha l'obbligo di dichiarare, nei medesimi termini di cui sopra, utilizzando il modello tipo messo a disposizione dal Comune, il numero delle presenza rilevate nel periodo di riferimento, il periodo di permanenza, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni/riduzioni di cui all'art.5, l'imposta totale incassata, e gli estremi del versamento effettuato. La dichiarazione è trasmessa, di norma, per via telematica alla struttura comunale competente che verrà indicata al gestore.

L'imposta è corrisposta dai gestori delle attività ricettive e dai titolari di alloggi privati locati per fini turistici, con bonifico sul conto corrente bancario, postale o con altre modalità indicate dall'amministrazione.

ART. 7 – INFORMAZIONI ALL'UTENZA

I gestori delle strutture sono tenuti ad informare in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni/riduzioni dell'imposta di soggiorno.

Il Comune di Minturno è tenuto a comunicare, in proprio, tramite il sito web istituzionale e con gli altri mezzi ritenuti opportuni la presenza, l'entità e le esenzioni/riduzioni dell'Imposta di Soggiorno ai fini di fornire una informazione completa a tour operators, agenzie e turisti occasionali.

ART.8 – CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art.6.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, e i titolari di alloggi privati locati per fini turistici, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n.296.

ART. 9 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Le violazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2) Per l'omesso, ritardato oltre 15 giorni o parziale pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo del non versato. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del decreto legislativo n.472/97.

3) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 150 a 500, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1982 n.689.

4) Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 100, , ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1982 n.689.

ART. 10 – RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente in materia.

ART.11 – RIMBORSI

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato dal soggetto passivo mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze.

2. Nel caso in cui i versamenti non siano stati compensati di cui al comma precedenti può essere richiesto il rimborso entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 20,00.

ART. 12 - CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 (Disposizioni sul processo tributario della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.413)

ART.13 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dal 28 febbraio 2017 a seguito di esecutività degli atti di approvazione, e copia del presente Regolamento comunicata al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.